

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1. Oggetto e finalità	3
Art. 2. Sede delle adunanze	3
Art. 3. Interpretazione di questioni particolari	3
Art. 4. Maggioranza e minoranza	4
TITOLO II	4
ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	4
Capo I - Costituzione dell'Organo Rappresentativo	4
Art. 5. Prima seduta dell'Organo Rappresentativo	4
Art. 6. Convalida degli eletti	4
Capo II - Presidenza dell'Organo Rappresentativo	5
Art. 7. Attribuzioni del Presidente	5
Capo III - Gruppi consiliari	6
Art. 8. Composizione dei gruppi consiliari	6
Art. 9. Gruppo misto	6
Art. 10. Denominazione dei gruppi	6
Art. 11. Presidenza dei gruppi consiliari	6
Art. 12. Conferenza dei Capigruppo	6
Art. 13. Funzionamento dei gruppi consiliari	7
Capo IV - Commissioni consiliari	7
Art. 14. Istituzione delle Commissioni	7
Art. 15. Commissioni consiliari permanenti	7
Art. 16. Funzioni delle Commissioni	8
Art. 17. Convocazione delle Commissioni	8
Art. 18. Pubblicità delle sedute delle Commissioni	9
Art. 19. Audizione delle Commissioni consiliari	9
Art. 20. Verbali delle Commissioni consiliari	9
Art. 21. Commissioni speciali di studio	9
Art. 22. Commissioni speciali di indagine	10
TITOLO III	11
I CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' MONTANA	11
Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri	11
Art. 23. Diritto all'esercizio del mandato elettivo	11
Art. 24. Diritto alla informazione	11
Art. 25. Diritto di iniziativa	11
Art. 26. Interrogazioni	12
Art. 27. Mozioni	12
Capo II - Doveri dei consiglieri	12
Art. 28. Obbligo di presenza	12
Art. 29. Obbligo del segreto	12
Art. 30. Astensione facoltativa e obbligatoria	13
Capo III - Durata in carica	13
Art. 31. Entrata in carica dei consiglieri	13
Art. 32. Dimissioni dei consiglieri	13
Art. 33. Decadenza dei consiglieri	13
Art. 34. Surrogazione	13
TITOLO IV	15
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	15
Capo I - Convocazione dell'Organo Rappresentativo	15
Art. 35. Avvisi di convocazione	15
Art. 36. Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione	15
Art. 37. Contenuto degli avvisi di convocazione	15
Art. 36. Elenco degli argomenti da trattare	16
Art. 39. Seduta deserta	16

Art. 40. Seconda convocazione.....	16
CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute	16
Art. 41. Iniziativa e deposito dei documenti.....	16
Art. 42. Numero legale per la validità delle sedute.....	17
Art. 43. Numero legale per la validità delle deliberazioni.....	17
Capo III - Svolgimento delle sedute	17
Art. 44. Apertura della seduta.....	17
Art. 45. Sospensione e aggiornamento della seduta.....	18
Art. 46. Norme generali sulla discussione.....	18
Art. 47. Regole per la discussione delle proposte.....	18
Art. 48. Disciplina degli interventi.....	19
Art. 49. Questione pregiudiziale e sospensiva.....	19
Art. 50. Presentazione degli emendamenti.....	20
Art. 51. Discussione degli emendamenti.....	20
Art. 52. Fatto personale.....	20
Art. 53. Mozione d'ordine.....	21
Art. 54. Chiusura della discussione.....	21
Art. 55. Dichiarazioni di voto.....	21
Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni e mozioni	21
Art. 56. Comunicazioni e commemorazioni.....	21
Art. 57. Interrogazioni e mozioni.....	22
Art. 58. Risposta alle interrogazioni.....	22
Art. 59. Svolgimento delle mozioni.....	22
Capo V - Pubblicità delle sedute	22
Art. 60. Deroghe alla pubblicità delle sedute dell'Organo Rappresentativo.....	22
Art. 61. Presenze nelle sedute segrete.....	23
Art. 62. Comportamento del pubblico.....	23
Capo VI - Operazioni di votazione	23
Art. 63. Sistemi di votazione.....	23
Art. 64. Ordine delle votazioni.....	24
Art. 65. Votazione palese.....	24
Art. 66. Votazione segreta.....	24
Art. 67. Voto limitato.....	25
Art. 68. Calcolo della maggioranza.....	25
Art. 69. Computo dei votanti.....	25
Art. 70. Proclamazione dell'esito delle votazioni.....	25
Art. 71. Irregolarità nella votazione.....	26
Art. 72. Parità di voti.....	26
Capo VII - Verbali delle sedute	26
Art. 73. Verbale.....	26
TITOLO V	27
LE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO.....	27
Art. 74. Struttura e forma delle deliberazioni consiliari.....	27/27
Art. 75. Ratifica delle deliberazioni d'urgenza dell'Organo Esecutivo.....	27
Art. 76. Pubblicazione delle deliberazioni.....	27
Art. 77. Esecutività delle deliberazioni.....	27
Art. 78. Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo.....	27
Art. 79. Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni.....	28
TITOLO VI	28
PROCEDIMENTI PARTICOLARI.....	28
Art. 80. Mozione di sfiducia.....	28
Art. 81. Surrogazione e supplenza dei consiglieri.....	28
Art. 82. Linee programmatiche di governo.....	29
TITOLO VII	29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	29
Art. 83. Abrogazione di norme.....	29
Art. 84. Approvazione del regolamento e successive modifiche.....	29
Art. 85. Pubblicità del regolamento.....	30
Art. 86. Rinvio.....	30
Art. 87. Entrata in vigore.....	30

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni dell'Organo Rappresentativo, in attuazione di quanto previsto dall'articoli 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dagli articoli dal 16 al 32 dello Statuto e dagli articoli 15, 15 bis e 15 ter della L.R. 16/1999 e smi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni.

Art. 2. Sede delle adunanze

1. Le adunanze dell'Organo Rappresentativo si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunitaria.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio della Comunità Montana.
3. In tutte le sale di riunione dell'Organo Rappresentativo e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
4. All'esterno della sede dell'Organo Rappresentativo, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 3. Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente dell'Organo Rappresentativo, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai componenti l'Organo Rappresentativo, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente dell'Organo Rappresentativo, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente dell'Organo Rappresentativo, ripresi i lavori dello stesso, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Le interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, sono definitive e potranno essere riesaminate solo in caso di fattispecie innovative o in casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4. Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti nella lista che ha sottoscritto il programma del Presidente della Comunità Montana e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Capo I - Costituzione dell'Organo Rappresentativo

Art. 5. Prima seduta dell'Organo Rappresentativo

1. La prima seduta dell'Organo Rappresentativo è convocata dal Presidente della Comunità Montana entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del Presidente e dei candidati alla carica di Presidente proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e, in caso di parità, della maggiore età.
4. La prima seduta dell'Organo Rappresentativo è presieduta dal Presidente della Comunità Montana neoeletto.

Art. 6. Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta l'Organo Rappresentativo, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. L'Organo Rappresentativo provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o l'Organo Rappresentativo ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, l'Organo Rappresentativo prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Capo II - Presidenza dell'Organo Rappresentativo

Art. 7. Attribuzioni del Presidente

1. La Presidenza dell'Organo Rappresentativo, così come dall'art. 37, comma 2, lettera c) dello Statuto, spetta al Presidente della Comunità Montana o, quando eletto, al Presidente dell'Organo Rappresentativo, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto medesimo.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Organo Rappresentativo, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame da parte del medesimo ed esercita tutte le competenze a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. In particolare il Presidente, nella sua qualità di Presidente dell'Organo Rappresentativo:
 - a) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'Organo Rappresentativo. Anche per questo può chiedere di essere sentito dall'Organo Esecutivo per delucidazioni ed approfondimenti;
 - b) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni consigliere, ispirandosi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Organo Rappresentativo e dei singoli consiglieri;
 - c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - e) mantiene l'ordine nella sala delle adunanze;
 - f) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta, facendone prendere nota nel verbale.
4. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, a norma dell'art. 24, comma 2, dello Statuto sono svolte dal consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i. ovvero, in caso di contemporanea assenza, dal Presidente della Comunità Montana.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 8. Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Presidente della Comunità Montana.
2. Entro quindici giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Presidente il gruppo del quale intende far parte.
3. I consiglieri che entrano a far parte dell'Organo Rappresentativo nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a tre, salvo il caso di costituzione del Gruppo misto di cui al successivo art. 9.
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a tre, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al Gruppo misto.
6. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente dell'Organo Rappresentativo; in caso contrario, entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente dell'Organo Rappresentativo in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.

Art. 9. Gruppo misto

1. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto.

Art. 10. Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente dell'Organo Rappresentativo, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo art. 12.

Art. 11. Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente dell'Organo Rappresentativo; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.

Art. 12. Conferenza dei Capigruppo

1. I capigruppo, unitamente al Presidente della Comunità Montana, che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza dei Capigruppo".
2. La Conferenza dei Capigruppo è competente in particolari argomenti ad essa attribuiti dall'Organo Rappresentativo.

3. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate all'Organo Rappresentativo dal Presidente della Comunità Montana.

4. Funge da Segretario della Conferenza dei Capigruppo il Segretario Generale o un Funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 13. Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo può autorizzare i singoli gruppi consiliari ad utilizzare, per l'effettuazione delle riunioni, i locali di proprietà della Comunità Montana o nella disponibilità della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio.

2. Al di fuori di quanto indicato al comma 1 i singoli Consiglieri non potranno utilizzare locali della Comunità Montana se non per lo svolgimento di incarichi loro assegnati dal Presidente della Comunità Montana medesima ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Comunità Montana.

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

Art. 14. Istituzione delle commissioni

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'Organo Rappresentativo si può avvalere, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle Commissioni Consiliari; a tal fine l'Organo Rappresentativo può provvedere alla costituzione delle seguenti Commissioni:

- a) commissioni consultive, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente, ciascuna per le materie ad essa demandate;
- b) commissioni speciali di studio, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino la Comunità Montana;
- c) commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione della Comunità Montana.

Art. 15. Commissioni consiliari permanenti

1. L'Organo Rappresentativo, qualora decida di avvalersi delle Commissioni previste dall'art. 26 dello Statuto della Comunità Montana, entro sei mesi dall'insediamento, le istituisce nel suo seno, determinando il loro numero, le materie di loro competenza ed il numero dei consiglieri che le compongono, nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione, fatto salvo il caso di espressa rinuncia.

2. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Organo Rappresentativo e sono composte da consiglieri designati dei capigruppo consiliari.

3. Il Presidente e gli assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di partecipare ai lavori della Commissione, con diritto di parola e di proposta ma senza diritto di voto.

4. Ogni Commissione elegge, al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna Commissione è convocata dal Presidente della Comunità Montana.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità Montana l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro posto il segreto d'ufficio, compatibilmente con il rispetto delle norme in materia di privacy e possono chiedere al

Presidente della Comunità Montana di avvalersi della collaborazione di esperti; le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo art. 19. Il Presidente della Comunità Montana ed i componenti l'Organo Esecutivo hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

6. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore.

7. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

Art. 16. Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, in quanto articolazioni dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana, non hanno poteri deliberativi e svolgono funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame dell'Organo Rappresentativo medesimo.

2. Ciascuna Commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il Presidente o l'Organo Esecutivo ritengano di dover acquisire il parere della Commissione prima della trattazione da parte dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana.

3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dalla assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dall'Organo Rappresentativo, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione.

4. Le Commissioni, nelle materia di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare all'Organo Rappresentativo proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.

5. L'Organo Rappresentativo può inoltre affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima; in tal caso l'Organo Esecutivo provvede a mettere a disposizione le necessarie competenze tecnico-amministrative di supporto.

Art. 17. Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente ogni qualvolta vi siano rilevanti argomenti che le riguardino. La convocazione è effettuata anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, indirizzata al Presidente della Commissione da almeno 2/5 dei membri della Commissione stessa.

2. Spetta al Presidente della Commissione, anche su proposta dei singoli consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della Commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.

3. Esso va pure inviato, per conoscenza, al Presidente della Comunità Montana, agli assessori, ai capigruppo consiliari, e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Art. 18. Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i seguenti casi:
 - a) quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti e demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento, su una o più persone;
 - b) qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della Commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 19. Audizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il Presidente, hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti delle eventuali Società partecipate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le Commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 20. Verbali delle commissioni consiliari

1. Alle sedute delle Commissioni partecipa il Direttore della Comunità Montana o un funzionario da lui designato, con il compito di redigere un sommario processo verbale da cui risultino gli interventi dei componenti, riportati a grandi linee.
2. Il verbale va sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Direttore.

Art. 21. Commissioni speciali di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano la Comunità Montana, l'Organo Rappresentativo può istituire commissioni speciali di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) il numero dei consiglieri, garantendo la partecipazione di ogni gruppo consiliare, salvo espresso parere contrario del gruppo non interessato;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
 - c) il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del vicepresidente e del segretario, valgono le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.

4. Le sedute delle Commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

5. Può essere istituita una Commissione che proponga all'Organo Rappresentativo i criteri per le nomine di propria competenza presso Enti, aziende e istituzioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 22. Commissioni speciali di indagine, di controllo e di inchiesta.

1. Qualora ne ravvisi la necessità l'Organo Rappresentativo, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, Commissioni speciali di indagine sull'attività della amministrazione della Comunità Montana o degli enti e aziende dipendenti dalla stessa.

2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:

a) la composizione della Commissione;

b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;

c) il termine entro il quale la Commissione deve riferire all'Organo Rappresentativo;

d) lo scioglimento di diritto della Commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

3. La presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione che, a tal fine, comunicano al Presidente dell'Organo Rappresentativo il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto; per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e del presente regolamento.

4. Le sedute delle Commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.

TITOLO III
I CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' MONTANA

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 23. Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri della Comunità Montana hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio della Comunità Montana, hanno diritto al rimborso delle spese nelle misure previste dalla normativa vigente. Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede la Comunità Montana spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'Organo Rappresentativo e delle Commissioni consiliari di cui sono membri, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 24. Diritto alla informazione

1. I consiglieri della Comunità Montana, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti della Comunità Montana ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti della Comunità Montana.
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dalla Comunità Montana, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Presidente della Comunità Montana, con provvedimento motivato, non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione o del diritto di riservatezza delle persone.

Art. 25. Diritto di iniziativa

1. I consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza dell'Organo Rappresentativo; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel del successivo Titolo IV.
2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni in conformità alle norme recate nel presente Capo.
3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 26. Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Comunità Montana o all'Organo Esecutivo per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare all'Organo Rappresentativo determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.
2. La risposta alle interrogazioni avviene nella prima seduta successiva dell'Organo Rappresentativo, purché le stesse siano state presentate almeno 20 giorni prima della data di svolgimento.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Presidente è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 58.
4. Per ogni seduta dell'Organo Rappresentativo ciascun Gruppo consiliare può presentare un numero massimo di quattro interrogazioni.

Art. 27. Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Presidente o dell'Organo Esecutivo, ovvero a promuovere una deliberazione dell'Organo Rappresentativo o dell'Organo Esecutivo su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.
2. Per ogni seduta dell'Organo Rappresentativo ciascun Gruppo consiliare può presentare un numero massimo di quattro mozioni.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 28. Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute dell'Organo Rappresentativo, delle Commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni dell'Organo Rappresentativo di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente della Comunità Montana, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 29. Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 30. Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti della Comunità Montana e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

Capo III - Durata in carica

Art. 31. Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri della Comunità Montana entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dall'Organo Rappresentativo la relativa deliberazione di convalida.

Art. 32. Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente dell'Organo Rappresentativo e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. L'Organo Rappresentativo, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 33. Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora, senza un giustificato motivo, restino assenti per quattro sedute consecutive dell'Organo Rappresentativo.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente dell'Organo Rappresentativo gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza, assegnando un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine

assegnato, il Presidente dell'Organo Rappresentativo iscrive all'ordine la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.

4. L'Organo Rappresentativo delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

5. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa d'ineleggibilità e/o incompatibilità preesistente e non rimossa, l'Organo Rappresentativo pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato

Art. 34. Surrogazione

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Comunità Montana, il seggio dell'Organo Rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, quando ciò è attuabile.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Capo I - Convocazione dell'Organo Rappresentativo

Art.35. Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti l'Organo Rappresentativo è disposta, su impulso dell'Organo Esecutivo, mediante avvisi scritti dal Presidente dell'Organo Rappresentativo, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
2. La richiesta di convocazione da parte di un terzo dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Organo Rappresentativo; la relativa convocazione deve essere disposta dal suo Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.
3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli consiglieri e agli eventuali assessori esterni.
4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute dell'Organo Rappresentativo deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

Art. 36. Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti l'Organo Rappresentativo:
 - a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando l'Organo Rappresentativo è convocato in via ordinaria;
 - b) almeno tre giorni prima dell'adunanza, quando l'Organo Rappresentativo è convocato in via straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando l'Organo Rappresentativo è convocato in via d'urgenza.
3. In caso di spedizione, ai fini della consegna fa fede la data apposta sulla ricevuta di ritorno o, in caso di assenza del consigliere, quella di deposito presso l'Ufficio Postale competente.

Art. 37. Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni, nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria o urgente;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);

- d) la firma del Presidente dell'Organo Rappresentativo o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente della Comunità Montana, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett.d) dello Statuto;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli argomenti che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 38. Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute dell'Organo Rappresentativo (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente del medesimo.
2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
3. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta dell'Organo Rappresentativo.
4. L'Organo Rappresentativo non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.
5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente dell'Organo Rappresentativo previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 39. Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'Organo Rappresentativo dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 40. Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 41. Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Presidente della Comunità Montana, al Presidente dell'Organo Rappresentativo, all'Organo Esecutivo, nonché ai singoli consiglieri.

2. Le proposte avanzate dai singoli consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza dell'Organo Rappresentativo ed essere corredate da idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente dell'Organo Rappresentativo, che decide sul loro inserimento all'ordine del giorno.

3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria della sede legale della Comunità Montana, a disposizione dei consiglieri, almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'Organo Rappresentativo, non conteggiando a tal fine eventuali festività intercorrenti tra la data del deposito e quella dell'assemblea, ad eccezione delle sedute urgenti in cui il deposito avviene contestualmente alla convocazione.

Art. 42. Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute dell'Organo Rappresentativo di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Organo Rappresentativo.

3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 43. Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dall'Organo Rappresentativo se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il consigliere anziano ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i..

4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 44. Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dell'Organo Rappresentativo dichiara aperta la seduta e, se necessario in relazione a votazioni segrete, nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.

2. La seduta inizia di norma con l'approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
3. Dopodiché si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione dell'Organo Rappresentativo.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare l'Organo Rappresentativo.

Art. 45. Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; l'Organo Rappresentativo può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei capigruppo consiliari.
2. Ove l'Organo Rappresentativo non abbia, per qualsiasi causa, ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dall'Organo Rappresentativo, su proposta del suo Presidente o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 36.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 46. Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dal proponente di cui all'art. 41 del presente Regolamento.
2. Dopo la relazione, il Presidente dell'Organo Rappresentativo apre la discussione, concedendo la parola agli assessori che richiedano di parlare, quindi dà la parola ai consiglieri.
3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute dell'Organo Rappresentativo quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo può autorizzare funzionari della Comunità Montana a svolgere relazioni tecniche nel corso della seduta o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 47. Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente dell'Organo Rappresentativo, il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la

formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni dell'Organo Rappresentativo.

4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali l'Organo Rappresentativo è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 48. Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti dell'Organo Esecutivo parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre all'Organo Rappresentativo, esprimendosi in modo corretto e conveniente ed attenendosi all'argomento in discussione.

2. Il relatore individuato ai sensi del precedente art. 41, illustra l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente dell'Organo Rappresentativo per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.

3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Presidente dell'Organo Rappresentativo, sentiti i Capigruppo, può prevedere deroghe alla durata degli interventi.

4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; ai componenti dell'Organo Esecutivo può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente dell'Organo Rappresentativo consideri utili allo svolgimento della discussione.

5. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo consiliare.

Art. 49. Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere sollevate da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che l'Organo Rappresentativo si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente dell'Organo Rappresentativo dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. L'Organo Rappresentativo procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione

ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 50. Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Presidente dell'Organo Rappresentativo, dai consiglieri o dalle Commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso l'Ufficio di Segreteria della sede legale nell'orario di apertura al pubblico del giorno della seduta dell'Organo Rappresentativo; i sub-emendamenti possono essere presentati per iscritto in aula.

3. Il Presidente della Comunità Montana può presentare emendamenti senza i limiti di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del Presidente, gli emendamenti dell'Organo Esecutivo sono presentati dal Vice Presidente.

4. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del funzionario competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile, informa l'Organo Rappresentativo del parere reso e, in assenza del parere, può disporre la sospensione della discussione.

5. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 51. Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente dell'Organo Rappresentativo può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente dell'Organo Rappresentativo si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 52. Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo ed il Presidente dell'Organo Rappresentativo, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide l'Organo Rappresentativo per alzata di mano e senza discussione.

3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti dell'Organo Esecutivo.

4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 53. Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.

2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente dell'Organo Rappresentativo, sentito il parere del Segretario; il Presidente può richiedere il voto dell'Organo Rappresentativo, dando la parola al proponente e a un oratore contrario, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 54. Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente dell'Organo Rappresentativo quando non vi sono altri iscritti a parlare.

2. Chiusa la discussione, si procede alla votazione.

Art. 55. Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente dell'Organo Rappresentativo ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, a ciascun consigliere che ne faccia richiesta. Tale dichiarazione di voto può essere espressa a titolo individuale o di gruppo per la durata non superiore a tre minuti.

2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto, a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni e mozioni

Art. 56. Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque l'Organo medesimo; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.

2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente dell'Organo Rappresentativo che può concedere la parola ai richiedenti dopo la approvazione dei verbali.

Art. 57. Interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socio – economici e culturali della collettività.
2. Le interrogazioni e le mozioni, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente dell'Organo Rappresentativo con atto motivato.

Art. 58. Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di leggerla durante la seduta dell'Organo Rappresentativo.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date nel corso della seduta dal Presidente dell'Organo Rappresentativo o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e non danno luogo a replica da parte dell'interrogante, che può solo dichiarare di essere o non essere soddisfatto, motivando la sua dichiarazione con un intervento che non può superare i cinque minuti.
3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo, preventivamente espresso per iscritto.

Art. 59. Svolgimento delle mozioni

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata da uno solo dei firmatari stessi, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo consiliare ed un assessore; il consigliere firmatario che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 51.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 60. Deroghe alla pubblicità delle sedute dell'Organo Rappresentativo

1. Di regola le sedute dell'Organo Rappresentativo sono pubbliche, tranne due eccezioni:

- a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) seduta segreta per dichiarazione dell'Organo Rappresentativo: qualora, per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, l'Organo Rappresentativo ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 61. Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti l'Organo Rappresentativo, gli assessori ed il Segretario Generale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 62. Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Organo Rappresentativo deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dall'Organo Rappresentativo stesso.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere l'Organo Rappresentativo dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 63. Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti l'Organo Rappresentativo non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 42.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative a determinate persone, che non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali l'Organo Rappresentativo abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 64. Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale l'Organo Rappresentativo è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 49;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 49;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'art. 50;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri presenti;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art.65. Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente dell'Organo Rappresentativo chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine, dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 66. Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente dell'Organo Rappresentativo, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 67. Voto limitato

1. Qualora l'Organo Rappresentativo debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 68. Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti e cioè con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 69. Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che, obbligatoriamente o volontariamente, si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 70. Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente dell'Organo Rappresentativo, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "L'Organo Rappresentativo approva" ovvero "L'Organo Rappresentativo non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente dell'Organo Rappresentativo e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni dell'Organo Rappresentativo in caso di contestazione.

Art. 71. Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente dell'Organo Rappresentativo può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 72. Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 73. Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato ed il contenuto sommario degli interventi. Qualora il consigliere intervenuto voglia far riportare integralmente il suo intervento, deve consegnarne copia scritta al Segretario Generale durante la seduta dell'Organo Rappresentativo; i verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei consiglieri con le modalità di cui al precedente art. 41, comma 3.

2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente dell'Organo Rappresentativo e/o essere precisate nel corso della seduta di presentazione per l'approvazione.

3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente le sottopone al voto dell'Organo Rappresentativo nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario Generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

6. Il processo verbale può essere sostituito dalla raccolta dei verbali di deliberazione.

7. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Organo Rappresentativo.

TITOLO V

LE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 74. Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. L'Organo Rappresentativo delibera mediante votazione sulla proposta formulata dal suo Presidente, così come risulta dopo l'eventuale inserimento degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della medesima, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni, votate ed approvate, vengono sottoscritte dal Presidente dell'Organo Rappresentativo e dal Segretario Generale.

Art. 75. Ratifica delle deliberazioni d'urgenza dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Rappresentativo ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dall'Organo Esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. L'Organo Rappresentativo, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione dell'Organo Esecutivo, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 76. Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento della Comunità Montana.

Art. 77. Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 78. Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 79. Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. L'Organo Rappresentativo, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. L'Organo Rappresentativo, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. L'Organo Rappresentativo può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI
PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 80. Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità Montana e va presentata all'ufficio Protocollo della sede legale della Comunità Montana.
2. Il Presidente della Comunità Montana, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Presidente dell'Organo Rappresentativo ne trasmette subito copia a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione dell'Organo medesimo.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta l'Organo Rappresentativo non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Organo Rappresentativo, il Presidente della Comunità Montana e l'Organo Esecutivo cessano dalla carica e si procede allo scioglimento dell'Organo Rappresentativo ai sensi di legge.
5. Il Segretario Generale informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 81. Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora, durante il quinquennio, un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, l'Organo Rappresentativo provvede ad attribuirlo al candidato che, nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto, quando ciò sia attuabile.

2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui l'Organo Rappresentativo debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Art. 82. Linee programmatiche di governo

1. L'Organo Rappresentativo partecipa, nei modi previsti dall'art. 17 dello Statuto, alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche, risultanti dal documento di cui all'art. 7, comma c) del D.P.G.R. 04.08.2009, n° 16/R.
2. A tal fine ciascun consigliere può presentare appositi emendamenti che contengano integrazioni, adeguamenti e modifiche del documento di cui al comma 1; tali emendamenti debbono essere depositati, entro il terzo giorno precedente la seduta consiliare convocata per l'esame del documento stesso, presso l'ufficio del Presidente dell'Organo Rappresentativo, che ne trasmette copia al Presidente della Comunità Montana ed ai capigruppo consiliari.
3. Per l'esame degli emendamenti si applicano le disposizioni dell'art. 51 del presente regolamento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Presidente dell'Organo Rappresentativo, al fine di consentire al medesimo di procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, convoca ogni anno una o più sedute specifiche, nelle quali il Presidente della Comunità Montana ed i singoli assessori riferiscono sullo stato di realizzazione delle azioni e dei progetti ricompresi nel documento programmatico; a tali sedute possono essere invitati dirigenti e funzionari dell'ente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.83. Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate in altri atti e regolamenti della Comunità Montana incompatibili con il presente.

Art. 84. Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dall'Organo Rappresentativo con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 l'Organo Rappresentativo approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo, ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 85. Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute dell'Organo Rappresentativo e delle commissioni consiliari, una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 86. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto della Comunità Montana, nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 87. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte dell'Organo Rappresentativo.